

**CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO – 2016/2018**

Il presente contratto si articola in due parti:

1. **PARTE NORMATIVA**

Riguarda tutti gli aspetti normativi definiti in coerenza con le previsioni del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORO - COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA – SEZ. SCUOLA , art. 22 comma 4 lett C) punti c.1, c.5) c.6) c.8, c.9

1. **PARTE ECONOMICA**

Riguarda tutti gli aspetti relativi ai criteri per la ripartizione, l’attribuzione e la determinazione dei compensi di cui all’art. 22 comma 4 lett C) punti c.2, c.3, c.4, c.7

**PARTE PRIMA ( NORMATIVA )**

**ART. 1**

*Obiettivi e Strumenti della contrattazione*

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Obiettivi delle relazioni sono:   
   - contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti e incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati;  
   - migliorare la qualità delle decisioni assunte;  
   -sostenere la crescita professionale e l’aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   1. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   2. contrattazione integrativa, compresa l’interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione.[[1]](#footnote-1)
   * 1. ART. 2
5. **Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica – composizione della delegazione trattante e modalità**
6. La delegazione trattante si compone di:

* parte pubblica rappresentata dal Dirigente scolastico;
* soggetti eletti nelle Rappresentanze Sindacali Unitarie;
* OO.SS. territoriali, rappresentative e firmatarie del CCNL – 2016/2018.

1. Le parti, possono avvalersi, nella contrattazione integrativa, di esperti a cui vengono riconosciute specifiche competenze in materia, come supporto tecnico, senza diritto di parola[[2]](#footnote-2).
2. Il dirigente convoca il tavolo negoziale per la contrattazione integrativa, entro i termini di cui all’art. 22 comma 7 della Contrattazione collettiva Nazionale.
3. La convocazione del tavolo negoziale ha forma scritta ed è recapitata ai soggetti della delegazione sindacale, con almeno cinque giorni di anticipo. La convocazione deve riportare l’ordine del giorno.
4. **l’informazione sulle materie oggetto di contrattazione integrativa va effettuata con l’invio di dati ed elementi conoscitivi prima della convocazione del tavolo negoziale, in relazione ai punti oggetto della contrattazione stessa. L’informazione sulle materie espressamente indicate dal CCNL-vigente sarà inviata preferibilmente per @pec ove il destinatario ne sia in possesso; in caso contrario per @peo con richiesta di riscontro di ricezione. Alla RSU presente sul luogo di lavoro si potrà consegnare anche brevi manu con invito a firmare per ricevuta. [[3]](#footnote-3)**

**ART. 3**

**Ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 22 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di informazione:**

1. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
2. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
3. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
4. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).

Gli elementi conoscitivi dell’informazione sono trasmessi dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali come previsto all’art. 5 del CCNL del comparto al quale si rinvia integralmente

**Ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 22 del CCNL e dell’art. 22, del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sono oggetto di confronto le seguenti materie:**

1. l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
2. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
3. i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
4. promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

**ART. 4**

Contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica – art. 22 comma 4 lett. C)

**Alla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica sono demandate le seguenti materie:**

c.1) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

c.2) criteri per la ripartizione delle risorse del fondo di Istituto;

c.3) criteri per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all’alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c.4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

c.5) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;

c.6) criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;

c.7) criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti;

c.8) criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra cita lavorativa e vita familiare ( diritto alla disconnessione);

c.9) riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica

***N.B***

**per i punti c.1, c.5, c.6,c.7, c.8, c.9 in caso di accordo non raggiunto, decorsi 30 giorni eventualmente prorogabili ad altri 30, le parti riassumono le rispettive prerogative**

**per i punti c.2, c.3 e c.4, si assumono le prerogative in via provvisoria e si proseguono le trattative che devono concludersi entro 45 giorni eventualmente prorogabili per altri 45**

**I punti oggetto di contrattazione possono essere elencati come in questo fac-simile ma possono anche essere semplicemente richiamati**

* + 1. ART. 5

Durata, decorrenza, tempi e procedure della contrattazione

1. Il presente contratto rimane valido sino alla stipula del successivo**. La parte 2^ relativa alla ripartizione delle risorse è oggetto di contrattazione annuale[[4]](#footnote-4);**
2. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto **entro la data del 31 luglio dell’anno di riferimento.** La **contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre**.
3. L’ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 giorni dalla sottoscrizione ai Revisori dei conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
4. Il Contratto integrativo d’Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, in apposita sez “ albo sindacale”.
   * 1. ART. 6

***Interpretazione autentica***

1. In caso di controversie sull’interpretazione dei contratti integrativi d’Istituto le parti che li hanno sottoscritti, **entro 7 ( sette)** giorni **dalla richiesta scritta e** motivata di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa;
2. La procedura dovrà concludersi entro 30 gg. dalla data del primo incontro;
3. La richiesta di interpretazione autentica dovrà contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa e deve far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale;
4. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto integrativo, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l’impossibilità dell’applicazione ex tunc della clausola stessa;
5. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla **sezione dell’albo sindacale istituita sul sito della scuola, riservata al personale.**
   * 1. ART. 7

*Verifica dell’attuazione dell’accordo*

1. **La verifica dello stato di attuazione del presente contratto si effettuerà al termine di ogni anno scolastico, prima dell’inizio delle lezioni del successivo, in apposito incontro. In relazione al MOF saranno forniti dati aggregati per singola area e per singolo profilo con indicazione delle eventuali economie realizzate. Il dato aggregato può contenere anche il numero complessivo di addetti destinatari del salario accessorio[[5]](#footnote-5)**.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

**Art. 8 – Attività sindacale**

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative hanno diritto ad uno spazio ( bacheca) nel quale affiggere documenti relativi all’attività sindacale;
2. La bacheca è situata presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. La RSU e/o le OO.SS. sono responsabili dell’affissione dei documenti relativi all’attività sindacale.
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell’assunzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale stesso.
6. Il dirigente trasmette, **per posta elettronica**, alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative, le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno
7. **Nessuna responsabilità può essere addebitata al dirigente in caso di non recapito dovuto al malfunzionamento della casella del destinatario.**

**Art. 9**

**Permessi sindacali per l’esercizio del mandato di RSU**

1. Il dirigente provvede ad inizio di anno scolastico a comunicare alla RSU il monte ore di permessi sindacali retribuiti, calcolato in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. La RSU con accordo al suo interno, gestirà i permessi in modo autonomo, dando comunicazione al dirigente scolastico della data e della durata in cui il singolo compoente intende fruirne con un preavviso di almeno due giorni.
   * 1. ART. 10

***Criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990***

1. Il diritto alla partecipazione ad assemblee sindacali, durante l’orario di lavoro, è disciplinato dall’articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Ricevuta la richiesta, il dirigente, tempestivamente pubblica l’avviso ed informa il personale con circolare interna. Il personale è tenuto a comunicare l’adesione **entro i termini indicati dall’amministrazione e comunque con almeno due giorni di anticipo**, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.
4. La mancata comunicazione implica, per il dipendente, la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Se l’assemblea è per tutto il personale ( docente e non docente) e le lezioni sono state sospese per tutte le classi/sezioni, sarà garantita solo la presenza di **n. 1 ( una) unità di personale ausiliario nella sede dove sono ubicati gli Uffici e di n. 1 ( una) unità di personale assistente amministrativo;**
6. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, dovrà essere garantita **almeno la vigilanza all’ingresso/ agli ingressi e il funzionamento del centralino telefonico con n. \_\_\_\_\_\_\_unità di personale ausiliario per singola sede** *( da personalizzare).*
7. Il Dirigente scolastico, per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi *( o sezioni di scuola materna)* i cui docenti abbiano dichiarato di partecipare all’assemblea, dandone comunicazione preventiva alle famiglie;
8. **Per le sezioni/classi a tempo normale/pieno/prolungato, se necessario si sospenderà il turno pomeridiano per consentire la partecipazione all’assemblea ai docenti che abbiano dichiarato la volontà di partecipare ( vedi CIR )[[6]](#footnote-6)**
9. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione
10. L’individuazione del contingente minimo sarà effettuata con i seguenti criteri:

* Disponibilità volontaria;
* Individuazione da parte del Dsga secondo il criterio della rotazione.

TITOLO III

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

**ART. 11**

**Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ( art. 22 c.4 lettera c.1);**

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Il DS assicurerà al RLS la formazione dalla normativa vigente.
3. È fatto obbligo al RLS di partecipare
4. Il R.L.S. e il R.S.P.P accedono a tutta la documentazione relativa all’attuazione del T.U. n. 81/2008 e successive modificazioni;
5. Il D.S. consulta il R.L.S. e il R.S.P.P ogni qualvolta si renda necessario assumere decisioni in attuazione alla normativa in materia di sicurezza. In occasione della consultazione i due responsabili hanno facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione stessa; la consultazione verrà registrata su apposito registro;
6. Il RLS e il RSPP hanno facoltà di accesso in tutti i luoghi di lavoro, dopo averne dato preavviso al D.S.
7. Il RSPP, dopo le visite di ricognizione, segnala per iscritto al D.S. tutte le situazioni di non conformità rilevate;
8. Durante le attività scolastiche in cui vengono adoperate le attrezzature di laboratorio e la palestra, indipendentemente dal fatto che dette attrezzature vengano utilizzate nei laboratori, nella palestra o in altri ambienti, il docente ha tutte le responsabilità che gli derivano dalla funzione di preposto con il compito di vigilare e controllare;
9. Il RLS gode dei diritti sindacali e può usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell’art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, alle quali integralmente si rinvia.
10. **A norma delle vigenti disposizioni di legge, è assolutamente vietato a chiunque di fumare all’interno dei locali della scuola. Il D.S. e tutto il personale dell’Istituto hanno il dovere di fare rispettare tale norma a tutela della salute degli alunni e del personale medesimo;**
11. Il personale tutto ha l’obbligo di collaborare segnalando al RSPP e al RLS eventuali situazioni di potenziale pericolo per l’incolumità dei lavoratori e di quanti popolano gli edifici scolastici. Il personale, docente ed ATA, in caso di urgenza o in situazioni ritenute di potenziale pericolo per le quali non ci siano disposizioni precise, ha l’obbligo di adottare, nelle more della segnalazione scritta al DS, tutti gli accorgimenti volti a tutelare la salute e l’incolumità degli alunni e degli operatori scolastici ( es. luoghi esterni accidentati, scivolosi, spigoli, arredi barcollanti, ecc);
12. **L’incarico alle figure sensibili alle quali l’Amministrazione ha garantito la formazione, è rinnovato automaticamente sino al determinarsi di situazioni nuove che richiedano la revisione degli incarichi stessi. La revoca dell’incarico va motivata e comunicata all’interessato nonché al RSPP e al RLS di Istituto.**
13. **La gestione dell’emergenza sanitaria in corso è regolata dal Protocollo sicurezza di seguito riportato ( oppure si può dire che è allegato e si mette in calce )**

**-------------------------------------------------------------------------------**

**ART. 12**

**Criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare** **( art. 22 c.4 lettera c.6);**

1. L’orario del personale ATA, nell’ambito delle ore settimanali previste dal Contratto Nazionale, sarà articolato in orario antimeridiano o pomeridiano in modo da garantire il regolare svolgimento del servizio;
2. Per venire incontro ad esigenze di conciliazione tra la vita lavorativa e quella familiare del personale che ne farà espressa richiesta potranno essere individuate fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, per l’intero anno scolastico o per periodi dell’anno scolastico, con i seguenti criteri:

**Per il personale Ausiliario**:

* Rimodulazione dell’orario di entrata del personale ausiliario anche successivo all’inizio delle lezioni giornaliere nel rapporto non superiore ad 1/4 (ad es. su n. 4 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1); ciò al fine di garantire comunque il regolare svolgimento del servizio e delle lezioni;
* Rimodulazione dell’orario di uscita del personale ausiliario non prima che siano terminate le lezioni giornaliere a condizione che il mattino seguente l’ingresso sia in orario congruo con l’espletamento del servizio di pulizia non effettuato il giorno precedente.

**Per il personale Assistente Amministrativo**:

* Flessibilità in ingresso ed in uscita comunque non oltre n. 1 ora dall’inizio delle attività mattutine o n. 1 ora dal termine delle stesse. Dovrà sempre essere garantito l’orario di lavoro settimanale o con prolungamento dell’orario di uscita in caso di ingresso posticipato o con recuperi programmati nell’arco della settimana in caso di uscite anticipate. Il beneficio potrà essere concesso contemporaneamente nel rapporto non superiore a 1/3

**Per il personale assistente tecnico**:

* La flessibilità in ingresso ed in uscita potrà essere consentita solo per le ore che non risultino impegnate con le classi ( solo nell’ambito delle n. 12 ore destinate alla manutenzione); ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di servizio.

Per quanto attiene alla situazione di emergenza in corso, tenuto conto delle disposizioni governative e delle note Ministeriali, in caso di ricorso a lavoro agile per il personale ATA ( Assistente Amministrativi) che ne facciano richiesta, nell’ambito del 50% dell’organico e sino al 31 dicembre 2020 si procederà con i seguenti criteri :

* Personale fragile dichiarato temporaneamente inidoneo allo svolgimento della mansione in presenza;
* Personale che dichiara situazioni di particolare disagio familiare ( figli minori, disabili…)

Le suddette misure, condivise con le parti sociali , saranno oggetto di interventi a modifica qualora intervengano accordi di contrattazione integrativa nazionale.

* + 1. ART. 13

**Criteri generali per ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti; ( art. 22 c.4 lett c.7)**

* 1. Le risorse,  **disponibili [[7]](#footnote-7)**, pari ad € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,destinate alla formazione del personale, saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le attività di formazione, pianificate in coerenza con il PTOF, saranno ripartite nella seguente misura:
* 80% della disponibilità per il personale docente;
* 20% per il personale ATA;

1. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 e la formazione per la prevenzione e la sicurezza da Covid assumono carattere di priorità. In assenza di fondi espressamente dedicati a detta formazione prioritaria, pertanto, la ripartizione delle somme complessivamente disponibili, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alle attività del presente comma.

**ART. 14**

**Criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare ( diritto alla disconnessione)- ( Art. 22, c. 4, lett. c.8);**

1. **Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA, per una migliore conciliazione tra vita lavorativa e familiare, garantendo i tempi di cura necessari a quest’ultima, si stabiliscono le seguenti condizioni:**

* **Le comunicazioni di servizio vengono effettuate prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_\_;**
* **Il sabato saranno effettuate entro le ore 14,00;**
* **La pubblicazione sul sito istituzionale e/o sul registro elettronico avverrà con le medesime regole;**

1. **Il ricorso ai social (whatsApp…) è previsto solo per i docenti che ricoprono incarichi di responsabilità ( Collaboratori del DS, Funzioni strumentali, staff, referenti…), previa autorizzazione. Se social di gruppo saranno rispettati gli orari di cui sopra.**
2. **È fatta salva la possibilità per l’Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.**

**ART. 15**

**Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell’attività scolastica. (Art. 22, c.4, lett. c.9)**

Al fine di garantire la qualità del lavoro, elevare la professionalità del personale amministrativo attraverso il ricorso a innovazioni tecnologiche ed informatizzazione dei processi, in fase di prima applicazione, si procederà come di seguito:

1. **Attivazione di processi di empowerment con il diretto coinvolgimento del personale docente ed ATA perché contribuisca alla migliore definizione/pianificazione degli interventi di formazione e/o addestramento all’uso delle tecnologie esistenti;**
2. **Pianificazione di spesa per l’ammodernamento delle tecnologie affinché rispondano alle esigenze di informatizzazione dei processi per la semplificazione, la de-materializzazione e la riduzione dei tempi per singola azione/attività;**
3. **Pianificazione del lavoro con indicazione dei compiti e degli obiettivi da raggiungere ( ove possibile) in modo da elevare il senso di responsabilità del personale tecnico ed amministrativo.**

1. Questa parte evidenziata in giallo richiama testualmente il CCNL –vigente pertanto può essere omessa anche se consiglio di lasciarla perché non sempre la RSU eletta ha una visione completa delle relazioni sindacali [↑](#footnote-ref-1)
2. Ad esempio quando si parla di MOF se si ritiene utile la presenza del DSGA si può invitare ma è chiaro che non ha diritto di parola, ossia non può intervenire nel dibattito ma solo fare da consulente alla parte che ne ha chiesto la presenza. Questo aspetto non è normato dalla contrattazione nazionale per questo si ritiene possibile inserirlo come accordo tra le parti a livello decentrato. [↑](#footnote-ref-2)
3. Indicare le modalità con cui procedere può essere utile perché fa chiarezza sulla procedura. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il CCNL –vigente non vincola alla contrattazione annuale ma diventa comunque necessario dal momento che le somme da contrattare sono diverse da anno in anno ed occorre gestire le economie che sono senza vincolo di destinazione esclusiva ma confluiscono nel MOF [↑](#footnote-ref-4)
5. Si tratta di una modalità possibile che se concordata previene le forme di contenzioso purtroppo presenti nelle scuole. Ad ogni modo nella gestione di questo aspetto tenere presente gli orientamenti applicativi dell’ARAN e quanto previsto dal Garante privacy nel 2014 [↑](#footnote-ref-5)
6. Occorre consultare il CIR ( Contratto integrativo regionale ) per avere contezza dell’accordo raggiunto dal momento che la materia è decentrata a livello regionale [↑](#footnote-ref-6)
7. Indicare le somme se disponibili nel Programma Annuale dell’istituto [↑](#footnote-ref-7)